

**COMUNE DI GORO**

**(Provincia di Ferrara)**

***Rendiconto della Gestione esercizio 2020***

***Relazione sullo Stato Patrimoniale Semplificato ex art. 11  
comma 6 del D.Lgs. 118/2011.***

## **Premessa**

L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili degli Enti Locali incidendo sulle fasi di programmazione, gestione e rendicontazione, che sono state notevolmente modificate rispetto alla normativa previgente.

La fonte dei dati delle rilevazioni economico patrimoniali sono, da un lato, le movimentazioni finanziarie contabilizzate dall'ente durante l'esercizio e, dall'altro, le integrazioni necessarie per adeguare le poste così determinate al principio della competenza economica temporale.

L'intera struttura contabile armonizzata viene sviluppata attraverso l'utilizzo di un piano dei conti integrato, composto da una parte finanziaria (utilizzata nella contabilità istituzionale autorizzata dell'Ente) cui si aggiungono il piano dei conti dello stato patrimoniale e quello del conto economico.

L'attuale sistema prevede che la traduzione delle operazioni finanziarie in movimenti di partita doppia debba avvenire utilizzando obbligatoriamente una matrice di correlazione nella quale per ogni movimento finanziario, codificato almeno al quinto livello del relativo piano dei conti, vengono individuate in dettaglio le specifiche registrazioni da effettuare in contabilità economico-patrimoniale.

Una delle innovazioni più importanti che interessa gli schemi di rappresentazione della nuova rendicontazione, rispetto a quelli precedentemente in vigore e previsti dal Dpr 194/1996, è l'assenza del prospetto di conciliazione che, com'è noto, fungeva da raccordo fra le risultanze del conto finanziario e quelle del conto economico e del patrimonio, fornendo così una chiave di lettura che oggi non è più possibile avere con il nuovo impianto contabile e con la nuova struttura del rendiconto.

E' anche scomparsa nello stato patrimoniale 118 la corposa analisi della natura delle variazioni delle singole poste presenti nel precedente conto del patrimonio.

Dopo l'entrata in vigore della predetta riforma si sono susseguite diverse iniziative legislative tendenti a sollevare i comuni più piccoli dall'onere di tenere la contabilità economica in partita doppia e, dopo un ennesimo intervento normativo arrivato ad inizio 2019 (che prevedeva la sospensione dell'obbligo solo fino al termine di tale esercizio), con la legge di stabilità 2020 per gli enti con meno di 5 mila abitanti la tenuta di tale contabilità è diventata facoltativa. Al suo posto è stato inserito l'obbligo per chi esercita tale opzione

di redigere comunque uno Stato Patrimoniale redatto con metodi semplificati, individuati su indicazione di Arconet.

In questo quadro normativo la nostra Amministrazione ha ritenuto di optare per tale facoltà ed ha redatto lo Stato Patrimoniale che viene commentato con la presente relazione, con la quale vengono descritti i criteri di redazione e di valutazione utilizzati.

### ***Riferimenti normativi e principi contabili***

Com'è noto l'armonizzazione dei sistemi contabili ha preso avvio con l'approvazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (di seguito anche solo 118) e si è perfezionata con le successive modificazioni ed integrazioni avvenute nel tempo.

A tale decreto sono allegati numerosi principi contabili che, a differenza del passato, sono assurti a norma di legge: quello che interessa direttamente la materia oggetto di questa relazione è l'allegato 4.3 denominato "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" (di seguito anche solo principio 4.3).

Dal punto di vista normativo, infatti, il legislatore nazionale, pur avendo previsto (con l'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) l'adozione da parte degli enti locali, di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, ha disposto che nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria e che risente molto dell'applicazione del principio 4.2 che regola la materia della competenza finanziaria potenziata.

Questo sinallagma, voluto dall'armonizzazione, fra le rilevazioni economico patrimoniali (che per loro natura sono caratterizzate dalla adesione al principio della competenza economica temporale dei fatti gestionali) e le movimentazioni finanziarie dell'ente che con l'armonizzazione vengono rilevate nel momento in cui le obbligazioni giuridiche oltre che perfezionate siano anche esigibili, produce un disallineamento di base che conduce alla determinazione di poste economico patrimoniali condizionate dall'applicazione dei criteri finanziari, che peraltro la norma e il principio 4.3 più volte considerano come presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

Con la modifica normativa apportata dalla legge di stabilità 2020 all'art. 232 del Tuel è stato previsto di rendere facoltativa, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la tenuta della contabilità economico patrimoniale ed è stato introdotto l'obbligo, per chi si avvale di tale opzione, di allegare al Rendiconto uno Stato Patrimoniale redatto su modello conforme all'allegato 10 di D.Lgs 118 (identico a quello usato da coloro che redigono la contabilità economico patrimoniale) con i metodi di cui al D.M. del 10/11/2020 che ha aggiornato i criteri prima previsti dal D.M. del novembre 2019. Si è quindi creato un doppio binario che vede da un lato i comuni più grandi obbligati alla contabilità economico patrimoniale e di quelli più piccoli che la redigono per opzione e, dall'altro, i piccoli enti che, come noi, hanno optato per la redazione dello Stato Patrimoniale cosiddetto semplificato.

### ***Adeguamento delle valutazioni ai principi di cui al D.Lgs. 118***

Aderendo alla previsione normativa, il nostro ente ha provveduto ad adempiere l'obbligo di riclassificare di tutte le poste patrimoniali sulla base della nuova struttura del piano dei conti nonché quelli relativi al loro adeguamento ai nuovi criteri di valutazione.

## ***STATO PATRIMONIALE***

Nell'esercizio che stiamo commentando non sono state previste modifiche rispetto alla modulistica dell'anno precedente, allorquando vennero inserite, fra le poste del netto, due nuove tipologie di riserve indisponibili.

Pur se tale indicazione non è obbligatoria, abbiamo comunque provveduto a compilare la colonna dello stato patrimoniale relativa all'anno precedente e ad effettuare analisi di raffronto fra alcuni dati.

Ciò posto, possiamo ora ad analizzare le diverse voci dello Stato Patrimoniale.

## **ATTIVO**

### **B) Immobilizzazioni**

Le poste relative alle immobilizzazioni sono state valutate in conformità ai nuovi e complessi criteri contenuti nel punto 6.1 del principio.

#### **B I) Immobilizzazioni Immateriali.**

Sono valutati al costo storico, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono indicati al netto degli ammortamenti accantonati fino alla data di riferimento del presente rendiconto, con il metodo diretto, mediante ripartizione, di norma, in quote quinquennali costanti, in ossequio alla previsione dell'art. 2426 n. 5 del codice civile.

Il loro dettaglio è desumibile dal registro dei beni ammortizzabili previsto dal punto 4.18 del principio il quale, unitamente agli investimenti in immobili, attrezzature, arredi ed altri beni mobili, contiene tutti gli inventari dell'ente.

#### **B II) Immobilizzazioni Materiali.**

Conformemente alle disposizioni del codice civile, le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili pur se lo stato patrimoniale prevede solo l'indicazione separata dei beni demaniali.

Le immobilizzazioni sono state valutate con i criteri previsti dal 6.1.2 del principio che rinvia, in via residuale, al contenuto del documento OIC n. 16 e, di conseguenza, sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Gli inventari dei beni mobili ed immobili, che costituiscono la scrittura ausiliaria extracontabile che accoglie in dettaglio tutti gli elementi che compongono il valore delle immobilizzazioni, sono aggiornati in ossequio alle norme vigenti e correttamente tenuti.

Nell'esercizio che stiamo commentando sono stati imputati ai beni interessati, e di conseguenza ad ogni categoria di cespiti, gli incrementi patrimoniali relativi alle operazioni

di spesa in conto capitale che in contabilità finanziaria sono stati classificati fra le poste che la matrice di correlazione destina ad incremento delle immobilizzazioni.

Si ritiene opportuno ricordare che, in ossequio alla nuova previsione inderogabile della normativa dell'armonizzazione, gli incrementi patrimoniali sono stati registrati al lordo degli eventuali contributi per gli investimenti ricevuti dall'ente.

Per questi ultimi, sempre nel rispetto del principio, è stata attivata una gestione, anch'essa necessariamente extracontabile, finalizzata alla corretta rilevazione, al termine di ogni esercizio, dell'ammontare del Risconto Passivo per contributi agli investimenti, per la cui analisi si rinvia al successivo apposito paragrafo.

Oltre agli incrementi come sopra descritti i saldi contabili e gli inventari sono stati incisi dalla registrazione delle cessioni contabilizzate nell'esercizio, cui sono conseguiti la rilevazione l'utilizzo del fondo di ammortamento e delle relative plus/minusvalenze.

Nell'esercizio cui si riferisce il presente stato patrimoniale non si è registrata la necessità di procedere a svalutazioni o rivalutazioni.

### **Ammortamenti**

I valori delle immobilizzazioni materiali, come sopra riferito, sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le quote a carico dell'esercizio sono state calcolate per singolo bene e per ogni singolo incremento di valore ad esso riferito, tenendo conto del relativo anno di acquisizione, nella misura indicata per ogni categoria di beni, dal punto 4.18 del principio.

Le quote, inoltre, sono state determinate in relazione al periodo di utilizzo del bene rispetto all'intero esercizio, rapportando il calcolo al numero dei giorni di permanenza del bene all'interno dell'ente calcolati dalla data di registrazione in inventario.

Si ritiene opportuno ricordare che, con l'armonizzazione (in conformità al ridetto paragrafo 6.1.2 del principio) i beni culturali sono stati esclusi dall'assoggettamento ad ammortamento e che i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento, disponendo nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla

L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286.

Nel loro complesso le quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni, comprese quelle immateriali, sono ammontate ad euro 264.947,42.


### **Riepilogo Immobilizzazioni Materiali**

Le Immobilizzazioni materiali al termine dell'esercizio sono risultate nel loro complesso pari ad euro 11.776.164,69 al netto dei relativi fondi di ammortamento, e sono formate come segue:

Voce	Importo euro	incidenza %
Infrastrutture demaniali	1.382.569,96	11,74%
Altri beni demaniali	179.213,25	1,52%
Terreni	403.978,23	3,43%
Fabbricati	9.255.551,61	78,60%
Impianti e macchinari	1.493,69	0,01%
Attrezzature industriali e commerciali	15.661,05	0,13%
Mezzi di trasporto	27.481,54	0,23%
Macchine per ufficio e hardware	5.519,74	0,05%
Mobili e arredi	13.055,13	0,11%
Immobilizzazioni in corso e acconti	491.640,49	4,17%
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>11.776.164,69</b>	<b>100,00%</b>

La rappresentazione grafica della rilevanza delle singole componenti rispetto al loro ammontare complessivo è contenuta nel grafico che segue:

## IMMOBILIZZAZIONI




Il raffronto dei valori immobilizzati al termine dell'esercizio che stiamo commentando con quelli dell'anno precedente fa emergere un decremento di euro 83.534,95 derivanti dal raffronto esposto nella tabella che segue:

Voce	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazione
Infrastrutture demaniali	1.382.569,96	1.265.931,78	116.638,18
Altri beni demaniali	179.213,25	140.527,98	38.685,27
Terreni	403.978,23	401.034,37	2.943,86
Fabbricati	9.255.551,61	8.872.871,44	382.680,17
Impianti e macchinari	1.493,69	1.574,81	-81,12
Attrezzature industriali e commerciali	15.661,05	10.932,52	4.728,53
Mezzi di trasporto	27.481,54	31.370,94	-3.889,40
Macchine per ufficio e hardware	5.519,74	3.581,40	1.938,34
Mobili e arredi	13.055,13	6.485,56	6.569,57
Immobilizzazioni in corso e acconti	491.640,49	1.125.388,84	-633.748,35
<b>Totali</b>	<b>11.776.164,69</b>	<b>11.859.699,64</b>	<b>-83.534,95</b>

che, graficamente, risultano rappresentati come segue:





### **B IV) Immobilizzazioni Finanziarie.**

La classe accoglie i valori relativi alle partecipazioni in società ed imprese, nonchè i crediti immobilizzati verso le stesse ed altre amministrazioni pubbliche.

#### ***Partecipazioni.***

Le partecipazioni sono state valutate ai sensi di quanto disposto dal punto 6.1.3 del principio il quale prevede, come criterio generale, che le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle difficoltà oggettive che si incontrano nella determinazione delle caratteristiche di durevolezza della perdita di valore.

L'art. 2426 del codice civile, dal quale è mutuata la previsione del principio, infatti, condiziona la valutazione di "perdita durevole" alla conoscenza molto dettagliata degli elementi che compongono le poste patrimoniali della partecipata, in modo da poter scomporre l'entità del netto patrimoniale in base alla sua natura.

In questo quadro normativo, già di per sè molto complesso, va evidenziato che parte della dottrina ritiene inoltre rilevante, ai fini della determinazione dell'influenza del risultato di

esercizio (e, segnatamente, delle perdite) sul netto patrimoniale, valutare il grado di influenza dell'ente partecipante sulle decisioni della partecipata ed altri ritengono, per altro verso, che l'influenza delle perdite sul netto patrimoniale non possa essere acquisita asetticamente ma debba essere depurata da quelle ripianabili a breve termine.

Il principio prevede poi che nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la stessa si azzerà e, quindi in tal caso per tenerne traccia alla partecipazione, le viene attribuito il valore simbolico di 1 euro.

Ciò doverosamente posto si precisa che la valutazione delle partecipazioni è stata effettuata al costo ad eccezione delle ipotesi in cui il principio prevede l'utilizzo del criterio del netto patrimoniale, e che il criterio utilizzato è dettagliatamente indicato nella tabella che segue a fianco di ognuna di esse. Si ritiene opportuno precisare inoltre che nei casi in cui, procedendo con la valutazione al costo, non sia stata reperita la documentazione probante il costo storico sostenuto al momento dell'acquisizione, si è ritenuto che lo stesso costo o il valore netto degli elementi conferiti nella partecipata sia stato pari al valore nominale della partecipazione ricevuta e, nella tabella che segue, si è indicata la dicitura Costo (valore nominale).

Il valore complessivo delle partecipazioni esistenti alla data di riferimento del presente rendiconto ammonta ad euro 2.202.318,51, costituito da:

Partecipazione	Tipo Partecipazione	Criterio di valutazione	Valore
S.I.PRO. Spa	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	3.357,25
CLARA Spa	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	42.300,00
C.A.D.F. Spa	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	2.026.000,00
DELTA 2000 S.c.r.l.	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	453,00
C.M.V. Servizi Srl	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	2.138,99
C.M.V. Energia&Impianti Srl	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	200,00
Area Impianti Spa	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	117.518,95
Lepida Scpa	Altri Soggetti	Costo (valore nominale)	1.000,00
HERA Spa	Altri Soggetti	Costo	9.350,32
<b>Totale</b>			<b>2.202.318,51</b>


## **Riepilogo Immobilizzazioni**

Nel ricordare che le operazioni sopra descritte sono state effettuate nel rispetto del disposto del punto 6.1 del principio il quale prevede che sono iscritti fra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente e che la condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il

verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi, precisiamo che al termine dell'esercizio le Immobilizzazioni, nel loro complesso, sono risultate pari ad euro 14.056.586,05 suddivise come segue:

Macrovoce	Importo euro	incidenza %
Immobilizzazioni immateriali	78.102,85	0,56%
Immobilizzazioni materiali	11.776.164,69	83,77%
Immobilizzazioni finanziarie	2.202.318,51	15,67%
<b>Totale</b>	<b>14.056.586,05</b>	<b>100,00%</b>

L'incidenza delle singole componenti rispetto all'ammontare complessivo immobilizzato, riferito all'esercizio che stiamo commentando, può desumersi dal seguente grafico:



### **C) Attivo circolante**

I valori che compongono questa classe, che sono esposti in modo molto articolato e consentono un'analisi dettagliata, sono suddivisi in quattro raggruppamenti contraddistinti da numeri romani, ed hanno interessato il nostro ente relativamente alle seguenti voci:

## C II) Crediti

La macrovoce accoglie una classificazione delle poste di credito appartenenti all'attivo circolante, molte delle quali sono diretta dipendenza della particolare caratteristica della struttura della contabilità finanziaria degli enti locali.

In applicazione del punto 6.2 i crediti di funzionamento sono stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni ed in base alle risultanze dell'applicazione del principio della competenza finanziaria. Sfuggono quindi alla rilevazione i crediti derivanti dalle obbligazioni giuridiche pur perfezionate ma non esigibili.

Sempre in ossequio a tale norma i crediti sono stati iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. E' infatti previsto che nello Stato patrimoniale, il fondo svalutazione crediti non sia iscritto tra le poste del passivo, ma portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce, criterio che è stato applicato anche al presente rendiconto.


Il Fondo svalutazione crediti, che è stato determinato nei limiti previsti dal paragrafo 4.20 del principio, ammonta a complessivi euro 162.150,41 dei quali euro 42.583,22 sono rappresentati dall'accantonamento relativo ai crediti stralciati dal conto dle bilancio e reiscritti nel conto del patrimonio fino al termine dell'esercizio che stiamo commentando, in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 230 del Tuel.

Nell'anno in corso sono stati stralciati e reiscritti a questo titolo residui per euro 42.583,22. Il valore netto dei crediti ammonta complessivamente ad euro 2.973.870,44 suddivisi come segue:

Tipo di credito	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazione	Incidenza sul totale
Crediti di natura tributaria	214.457,66	216.991,29	-2.533,63	7,21%
Crediti per trasferimenti e contributi	2.572.188,73	1.904.508,03	667.680,70	86,49%
Crediti verso clienti e utenti	175.920,99	227.921,88	-52.000,89	5,92%
Altri crediti	11.303,06	14.783,29	-3.480,23	0,38%
<b>Totali</b>	<b>2.973.870,44</b>	<b>2.364.204,49</b>	<b>609.665,95</b>	<b>100,00%</b>

La singola incidenza di tali voci rispetto al totale può desumersi dal seguente grafico:

## COMPOSIZIONE CREDITI



### **Raccordo crediti - Residui attivi**

Il raccordo fra l'ammontare dei residui attivi al termine dell'esercizio risultanti dal conto del bilancio e la somma dei crediti indicati nello Stato Patrimoniale è riportato nella tabella che segue:

Raccordo Crediti - Residui attivi	Importo
Residui attivi da conto del bilancio	3.093.437,63
-Fondo Svalutazione Crediti	119.567,19
<b>Sommatoria</b>	<b>2.973.870,44</b>
Crediti indicati nello Stato Patrimoniale	2.973.870,44
<b>Quadratura</b>	<b>0,00</b>

### **C IV) Disponibilità liquide.**

La voce, suddivisa fra fondo di cassa e depositi bancari, misura l'entità delle somme a disposizione dell'ente all'inizio ed al termine dell'esercizio ed è rappresentata in modo esauriente cosicché non risultano necessarie ulteriori analisi.

## **Riepilogo attivo circolante**

Il totale della macrovoce in commento ammonta, alla fine dell'esercizio, a complessivi euro 3.839.336,38 ed il raffronto dei valori per singola voce può desumersi dalla seguente tabella:

Tipo di credito	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazione	Incidenza sul totale
Crediti	2.973.870,44	2.364.204,49	609.665,95	79,77%
Disponibilità liquide	865.465,94	599.438,52	266.027,42	20,23%
<b>Totali</b>	<b>3.839.336,38</b>	<b>2.963.643,01</b>	<b>875.693,37</b>	<b>100,00%</b>

## ***PASSIVO***

Gli elementi indicati nel passivo dello stato patrimoniale sono raggruppati in cinque macrovoci (oltre ai conti d'ordine) contraddistinte da lettere maiuscole, delle quali la prima è relativa alla misurazione del patrimonio netto.

### **A) Patrimonio Netto.**

Nella compilazione dello Stato Patrimoniale semplificato il DM 10.11.2020 ha modificato sostanzialmente l'impostazione dello scorso anno, allorquando era previsto che il Fondo di Dotazione venisse determinato in modo sostanzialmente residuale rispetto a tutte le altre poste dell'Attivo e del Passivo. Dal 2020, invece, al Fondo di Dotazione (come anche alle riserve di cui alla voce PAIIB) deve essere attribuito un valore pari a quello risultante dallo Stato Patrimoniale 2019 mentre la voce Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (indicata al codice PAIIA) deve essere determinata in un importo residuale pari alla differenza fra le poste dell'attivo da una parte e quelle del passivo e delle altre voci di netto dall'altra. Di fatto, dal 2020, questo valore di netto residuale viene spostato dal Fondo di Dotazione alla Riserva da risultati esercizi precedenti. Inoltre, considerata anche la mancanza del conto economico, la stessa norma dispone che non deve essere rilevato, ovviamente, il risultato dell'esercizio.

Dall'esercizio 2018 la rappresentazione del patrimonio netto ha subito una importante modificazione riguardo alla classificazione delle riserve, con l'iscrizione delle nuove tipologie di riserve indisponibili connesse una all'entità di alcune poste delle

immobilizzazioni e l'altra ad alcune specifiche tipologie di investimento in immobilizzazioni finanziarie.

Le riserve sono costituite in parte dai risultati economici di esercizi precedenti, che confluiscono in questa voce ove il Consiglio non decida di destinarle al fondo di dotazione, in parte da riserve da capitale nella cui voce sono confluiti i saldi precedentemente esposti alla voce conferimenti di capitale ed, in altra parte, dalle riserve di valutazione rivenienti dall'impianto della contabilità economica armonizzata e dalle conseguenti rettifiche valutative.

Completa il quadro la riserva da permessi di costruire, nella quale -con l'armonizzazione- è confluita la posta conferimento di concessioni di edificare. Dal 2020 la riserva che stiamo commentando viene alimentata in modo diversificato a seconda che si rediga la contabilità economica o si compili lo Stato Patrimoniale semplificato. Infatti il DM 10.11.2020 ha previsto che nel secondo caso, gli importi delle concessioni edilizie accertate e destinate al finanziamento delle manutenzione dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e beni culturali non confluiscono più nella riserva che stiamo commentando, evitando in tal modo una duplicazione in quanto tali valori confluiscono già nella apposita riserva indisponibile. Questa norma non si applica invece per chi redige la contabilità economica in quanto il principio 4.3. non è stato aggiornato. Sempre per i "semplificati" è stato inoltre previsto che la riserva da permessi di costruire venga ridotta di un importo pari alle quote di ammortamento dei beni patrimoniali disponibili finanziati con le concessioni edilizie mentre resta confermato che la riserva non viene alimentata dalla quota di tali entrate destinata a copertura di spese correnti.

Con l'inserimento delle riserve indisponibili, il principio prevede che le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite che sono:

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale;
- altre riserve indisponibili, costituite nel caso di alcune operazioni legate a partecipazioni.


Con la modifica contenuta nel DM 10.11.2020 per coloro che redigono lo Stato Patrimoniale Semplificato, non si applica più il concetto contenuto nel principio 4.3

secondo il quale la costituzione della nuova riserva indisponibile per beni demaniali ecc. è suscettibile di provocare l'azzeramento del Fondo di Dotazione e, addirittura, di renderlo negativo, in quanto la costituzione di tale riserva va a incidere oggi sulla riserva da risultato di esercizi precedenti che è divenuta residuale.

Adempiendo all'onere sopra descritto abbiamo provveduto a costituire la nuova riserva per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali richiesta dalla norma che è risultata ammontare ad euro 4.723.060,93, essendo stata così determinata:

Voce	Importo euro	incidenza %
Beni Demaniali	1.561.783,21	33,07%
Beni Patrimoniali indisponibili	3.161.277,72	66,93%
<b>Totale</b>	<b>4.723.060,93</b>	<b>100,00%</b>

Le componenti che hanno contribuito alla sua costituzione sono graficamente rappresentate come segue:



Non può peraltro sottacersi che il principio, nell'individuare l'ammontare della riserva indisponibile da costituire nella sommatoria dei valori dei beni sopra ricordati (pur al netto del fondo di ammortamento), non abbia previsto la decurtazione da tale importo dei debiti



contratti per la loro acquisizione ed ancora esistenti nè degli eventuali risconti passivi iscritti a fronte di contributi ricevuti, giungendo in questo modo a disporre la costituzione di una riserva di ammontare superiore al netto patrimoniale generato dal coacervo delle poste riferite ai beni in parola.

In conseguenza di quanto sopra esposto il Netto Patrimoniale riferito alla data di chiusura del presente rendiconto, compresa l'influenza del risultato del corrente esercizio, è ammontato ad euro 12.589.085,41 e le sue componenti sono riassunte nella tabella che segue:

Voce	Importo euro	Incidenza sul totale
Fondo di dotazione	6.581.888,17	52,28%
Riserve da risultato economico esercizi precedenti	1.204.828,96	9,57%
Riserve da permessi di costruire	79.307,35	0,63%
Riserve indisponibili beni demaniali, culturali e patrimonio indisponibile	4.723.060,93	37,52%
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.589.085,41</b>	<b>100,00%</b>

### **C) Fondo Trattamento di fine rapporto.**

La voce che stiamo commentando rileva l'ammontare del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto, riferito al termine dell'esercizio, per l'importo complessivo di euro 5.944,47.

### **D) Debiti.**

In via preliminare si ritiene opportuno ricordare che con l'armonizzazione vengono ricompresi fra i debiti anche i residui passivi del titolo secondo della spesa che in precedenza erano relegati a rappresentare esclusivamente indicazione informativa nei conti d'ordine.

Ciò è un effetto diretto dell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che esclude che possano essere riportati a residui (come accadeva prima) poste contabili derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili. Poiché oggi tutte le poste riportate a residui devono -di norma- essere caratterizzate dall'esigibilità è caduto qualsiasi ostacolo alla loro inclusione fra i debiti.

Non può sottacersi come questo metodo, per altri versi, produca talvolta l'incongruità fra l'obbligo di iscrivere fra i crediti alcune poste dell'entrata e quello di non poter iscrivere fra i debiti la relativa spesa, come accade talvolta con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato.

In questo quadro il nostro ente ha applicato comunque la normativa in vigore, senza deroghe.

La voce accoglie quindi tutte le poste relative all'indebitamento complessivo dell'ente che sono indicate con un'ampia rappresentazione di dettaglio.

Il primo raggruppamento evidenzia l'entità dei debiti di finanziamento, classificati in relazione alla tipologia di creditore. In base al principio sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Tale valore è costituito, quindi, di norma, dalla sommatoria dei residui debiti, in linea capitale desumibile dai piani di ammortamento, di tutte le operazioni di finanziamento in essere, riferite alla data del 31 dicembre dell'esercizio che stiamo commentando, salvo il caso non infrequente caso in cui il pagamento delle rate scadenti a fine anno venga postergato ai primi giorni dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, ovviamente, il debito residuo risulterà incrementato rispetto ai piani di ammortamento della quota capitale contenuta nelle rate non pagate al momento della chiusura dell'esercizio.

Altro caso nel quale il debito contabile non risulta allineato ai piani di ammortamento è rappresentato dai finanziamenti a tasso variabile i quali, se prevedono un rimborso a rata costante, producono la necessità di ridurre ogni volta il debito di una quota capitale variabile.


In ultimo va considerato che debbono essere ricompresi fra i debiti di finanziamento anche gli accertamenti dell'entrata contabilizzati nell'esercizio anche se afferenti ad operazioni per le quali non è ancora avvenuta l'erogazione e/o non è ancora iniziato il processo di ammortamento.

Dopo l'indicazione dei debiti verso fornitori e per acconti, il modello di stato patrimoniale prevede l'indicazione delle poste debitorie per trasferimenti e contributi e quella residuale degli altri debiti, ambedue supportate da alcune specificazioni di dettaglio.

Al termine dell'esercizio i debiti dell'ente sono ammontati complessivamente ad euro 3.808.918,22, meglio riassunti in modo aggregato nella seguente tabella:

Tipo di debito	Esercizio corrente	Esercizio precedente	variazione	incidenza sul totale
Debiti di finanziamento	2.585.111,71	2.596.493,14	-11.381,43	67,87%
Debiti verso fornitori	749.672,74	1.392.435,58	-642.762,84	19,68%
Debiti per trasferimenti e contributi	218.304,39	212.319,24	5.985,15	5,73%
Altri debiti	255.829,38	226.860,91	28.968,47	6,72%
<b>Totali</b>	<b>3.808.918,22</b>	<b>4.428.108,87</b>	<b>-619.190,65</b>	<b>100,00%</b>

la cui composizione, dal punto di vista grafico, si desume di seguito:



### **Raccordo debiti - Residui passivi**

Nel prospetto che segue sono riportati i valori necessari a determinare il raccordo fra l'ammontare dei residui passivi risultanti al termine dell'esercizio dal Conto del Bilancio e quello dei debiti indicati nello Stato Patrimoniale, ivi compresi gli effetti degli eventuali debiti in linea capitale relativi ai finanziamenti in essere:

Raccordo Debiti - Residui passivi	Debiti di finanziamento	Debiti diversi da quelli di finanziamento
Residui passivi finali da conto del bilancio		1.224.802,41
di cui per interessi (competenza + residui)	995,90	-995,90
Residuo debito di finanziamenti in linea capitale (non finanziario)	2.584.115,81	
<b>Sommatoria</b>	<b>2.585.111,71</b>	<b>1.223.806,51</b>
Debiti indicati nello Stato Patrimoniale	2.585.111,71	1.223.806,51
<b>Quadratura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **E) Ratei e Risconti passivi.**

Le poste comprese nella voce che stiamo commentando sono state determinate nel rispetto del criterio di competenza temporale dei componenti economici della gestione, con funzione di raccordo con la competenza finanziaria di alcune poste contabili.

### **E II) Risconti passivi.**

Viene appostata in questa voce la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso.

Il principio infatti prevede che la determinazione dei risconti passivi avvenga considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria e che, in sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

### **Contributi agli investimenti**

Pur se il metodo semplificato di redazione dello Stato Patrimoniale prevede che l'indicazione di questa posta non sia obbligatoria, la completa e compiuta gestione degli inventari messa in atto dal nostro ente ci consente di poterla esporre.

Il principio prevede che i contributi ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vengano imputati alla voce "Risconti passivi per contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale, ove sono annualmente ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo stesso, fino al completamento del processo di ammortamento.

Considerato che il processo di ammortamento dei beni immobili, cui prevalentemente sono riferiti i contributi agli investimenti sono soggetti ad un'aliquota del 2-3% si può affermare che ogni contributo permarrà nella posta dei risconti passivi per un periodo che varia dai 34 ai 50 anni e che questo metodo di rilevazione produce una notevole mole di dati che peraltro debbono essere gestiti in via extracontabile.

In questo quadro il nostro Ente ha messo in atto tutte le iniziative necessarie ad adempiere a questa previsione normativa obbligatoria e priva di alternativa, rilevando e gestendo ogni

contributo riferito ad ogni singolo bene, compresi quelli accertati nell'esercizio, con una struttura extracontabile integrata nel contesto della gestione degli inventari, che evidenzia un ammontare complessivo di risconti pari ad euro 1.491.974,33.

### ***Considerazioni finali***

Unitamente alle altre componenti del Rendiconto di Gestione vi sottoponiamo la presente relazione per la necessaria approvazione.

Goro (FE), li